

**AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA**

"ASP DEL RUBICONE"

STATUTO

Approvato con Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 316/08 del 17/3/2008

Modificato con Delibera dell'Assemblea dei Soci dell'ASP del Rubicone n. 1 del 28/05/2018

Approvato con Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 967/18 del 25/06/2018

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

Articolo 2

Denominazione, sede legale e costituzione

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

Articolo 6

Soci dell'ASP

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8

Contratti di servizio

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II

ORGANI

CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

Articolo 11

Durata

Articolo 12

Funzioni

Articolo 13

Adunanze

Articolo 14

Convocazioni

Articolo 15

Validità delle sedute

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

Articolo 17

Maggioranze qualificate

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 19

Rimborsi

Articolo 20

Regolamento di funzionamento

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21
Composizione e procedura di nomina
Articolo 22
Ineleggibilità e incompatibilità
Articolo 23
Decadenza e revoca
Articolo 24
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Articolo 25
Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute
Articolo 26
Funzioni
Articolo 27
Convocazione
Articolo 28
Partecipazione alle sedute
Articolo 29
Validità e svolgimento delle sedute
Articolo 30
Presidente
Articolo 31
Indennità e rimborsi spese

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32
Composizione e funzionamento

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33
Deliberazioni

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 34
Nomina e trattamento
Articolo 35
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36
Principi
Articolo 37
Responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 38
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 39
Personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 40

Patrimonio

Articolo 41

Sistema informativo contabile

Articolo 42

Piano programmatico

Articolo 43

Spese in economia

TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44

Servizio di tesoreria

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE GENERALI E FINALI

Articolo 45

Controversie

Articolo 46

Modifiche statutarie

Articolo 47

Durata e fusioni

Articolo 48

Norma di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

1. L'ASP trae origine dalla trasformazione delle seguenti IPAB:

- Opera Pia Bordone e Macario – Sogliano al Rubicone;
- Ospedale Sant'Antonio Abate - Roncofreddo
- Casa per Anziani – Savignano sul Rubicone
- Istituto Merlara – Savignano sul Rubicone
- Fondazione Domus Pascoli – San Mauro Pascoli.

2. OPERA PIA S.S. BORDONE E MACARIO – SOGLIANO AL RUBICONE.

L'Opera Pia S.S. Bordone e Macario con sede nel Comune di Sogliano al Rubicone venne fondata con Bolla del Pontefice Sisto V in data 15 maggio 1586.

Inizialmente gestita come ospedale dalla locale Congregazione di Carità, successivamente venne trasformata in Casa di Riposo per anziani, poi in Casa Protetta a carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficienti del territorio AUSL di Cesena. Le prestazioni offerte (socio-sanitarie e assistenziali, riabilitative e di animazione) erano volte al recupero e al mantenimento del benessere psico-fisico dell'anziano nonchè alla ricerca di una qualità di vita il più possibile elevata.

3. FONDAZIONE DOMUS PASCOLI – SAN MAURO PASCOLI.

Dopo la morte del poeta GIOVANNI PASCOLI, avvenuta nel 1912, si creò a San Mauro un movimento di persone che, con l'aiuto dell'Amministrazione Comunale, cercò di acquisire la Casa Pascoli, allora di proprietà di un privato cittadino, per concretizzare un voto del poeta col quale esprimeva l'auspicio che in quella sede vi fossero rappresentate "l'alba e il tramonto della vita" e divenisse "il tempio nel cui vestibolo tutte le famiglie si incontrassero col loro bambino per mano".

Il desiderio si realizzò nel 1924 ed immediatamente la Casa fu convenientemente riparata e parte adibita a Museo delle memorie Pascoliane, parte destinata a Giardini d'Infanzia.

Venne costruito un ricovero per vecchi abbandonati e fu sistemato il parco circostante che, con la chiesetta della Madonna dell'Acqua, venne dedicato ai caduti della 1^a guerra mondiale: ogni pino rimembrava un soldato morto. La gestione e conduzione dell'Ente fu affidata sin dall'anno 1927 alle Suore di carità delle SS. Capitanio e Gerosa che erano giunte a San Mauro nel 1921 per gestire un asilo parrocchiale e che in seguito ad una convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale si trasferirono nella Casa Pascoli per assumere la direzione, l'insegnamento ai bambini, l'assistenza agli anziani e la custodia del Museo. Nel 1935 con R.D. si autorizzò la costituzione in Ente Morale della Fondazione "DOMUS PASCOLI".

L'IPAB ha gestito servizi residenziali per anziani e una Scuola dell'Infanzia.

4. CASA PER ANZIANI - SAVIGNANO SUL RUBICONE.

Il ricovero Vecchi di Savignano ebbe origine dall'elargizione di privati ed enti morali facendo parte dell'Opera Pia "Ospedali Riuniti di Savignano" (OIR) dal 1958.

L'istituzione divenne Ente autonomo con il nome di casa di riposo per anziani con deliberazione n.267 del 20.09.1968, debitamente approvata dal CRC di Forlì.

La Casa Protetta di Savignano con sede legale in Savignano sul Rubicone fu raggruppata all'IPAB "Istituto Merlara".

I due Enti erano dotati ciascuno di un proprio Statuto e di un unico Statuto organico che disciplinava la composizione e le funzioni dell'Organo di amministrazione.

L'IPAB "Casa per Anziani" aveva lo scopo di:

- contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane del Comune di Savignano, nonché residenti nei comuni territorialmente appartenenti all'ASL di Cesena in stato di non autosufficienza.
- collaborare, per quanto è possibile, con gli Enti Locali territoriali, per fronteggiare emergenti situazioni di bisogno, comunque socialmente rilevanti.

5. ISTITUTO A. MERLARA – SAVIGNANO SUL RUBICONE

L'Istituto A. Merlara di Savignano sul Rubicone sorse per volontà testamentaria della sig.ra Angelica Merlara vedova Massei, la quale il 3 settembre 1851 dispose che alla sua morte gli immobili posseduti in Savignano venissero adibiti ad orfanotrofio per l'infanzia abbandonata.

Con R.D. 18 ottobre 1863 l'Amministrazione dell'Orfanotrofio, già affidata ai parroci di Castelvecchio e S.Lucia, venne trasferita alla locale Congregazione di Carità, in conformità alle vigenti leggi sulle opere pie.

Divenuto I.P.A.B. in base alla legge 17/07/1890 N° 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, con R.D. del 6/3/1939, l'Orfanotrofio A. Merlara fu decentrato, con l'Ospedale civile e la Casa per Anziani, all'Ente Comunale di Assistenza di Savignano Sul Rubicone.

L'IPAB "Istituto Merlara" aveva lo scopo:, in attuazione delle volontà testamentarie della fondatrice, di assicurare ai minori, di norma dai 6 ai 18 anni, che si trovano in condizioni di disagio e difficoltà derivanti da fenomeni di marginalità sociale e familiare, il soddisfacimento delle normali esigenze di vita per il pieno e libero sviluppo della personalità umana, garantendo istruzione, educazione morale e civile ed in particolare tutte le iniziative ed interventi volti a prevenire e rimuovere le cause che ne costituiscono ostacolo, secondo le linee della programmazione regionale e territoriale in materia di servizi sociali.

6. OSPEDALE S. ANTONIO ABATE- RONCOREDDO

L'Ente ha avuto origine dalla bolla di Papa Clemente VII nell'anno 1524, in cui si narra che circa sessant'anni dalla detta data, cioè verso l'anno 1464, esisteva lo stesso Ospedale sotto la Confraternita del S.S. Crocifisso e con Economo eletto in ogni anno dal patrio Consiglio comunale.

L'Ospedale S. Antonio Abate aveva lo scopo di accogliere gli ammalati e gli anziani invalidi delle due Parrocchie di Roncofreddo (S. Biagio e S. Ercolano) e i forestieri caduti in stato di malattia; assegnava inoltre sussidi a domicilio e medicinali dietro istanze documentate da certificato medico nonché dotazioni alle zitelle povere che

fossero in possesso dei documenti prescritti. Tra gli scopi previsti da statuto aveva infine quello di celebrare la festa del Patrono e di sostenere le spese di chiesa e sagrestia."

Articolo 2

Denominazione, sede legale e costituzione

1. L'ASP assume la denominazione "ASP del Rubicone".
2. L'ASP ha la propria sede legale in San Mauro Pascoli, Via Manzoni, n.19.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'"ASP del Rubicone" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 17 marzo 2008, che ha approvato anche il presente Statuto. Il presente Statuto è stato modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 967 del 25/06/2018 a seguito della proposta approvata con Deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 1 del 28 maggio 2018.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalla legge Regionale n.12 del 26/07/2013 e dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP è un'azienda multiservizi e multisetto che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi e interventi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi rivolti ad anziani, famiglie e minori, disabili,

immigrati e nomadi, adulti in condizione di disagio, fragilità e povertà, nonché la sperimentazione di progetti rivolti anche ad altri target di utenza in base a quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.

2. L'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui al comma 1 avviene secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.

3. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;

b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi e degli interventi individuati all'articolo 4 del presente Statuto e riferiti all'ambito territoriale dei Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone che costituiscono il Distretto Rubicone Costa, dell'Unione Rubicone e Mare, dei Comuni limitrofi e delle loro Unioni.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:

Comune di Borghi

Comune di Cesenatico

Comune di Gambettola

Comune di Gatteo

Comune di Longiano

Comune di Roncofreddo

Comune di San Mauro Pascoli

Comune di Savignano sul Rubicone

Comune di Sogliano al Rubicone.

2. L'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei Soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione di cui al seguente comma 3.

3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

a) le quote da ciascuno rappresentate;

b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;

- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e gli interventi di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP si avvale della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP può avvalersi dell'assistenza religiosa all'interno dei servizi residenziali tramite accordi con le Autorità religiose locali.
5. L'ASP assicura e tutela che le finalità dell'ente Istituto A. Merlara siano perseguite d'intesa con il personale religioso cui è affidata la direzione educativa di tale struttura, il tutto in congruenza con le finalità previste dall'articolo 4 comma 1.
6. L'ASP, quale soggetto giuridico pubblico, individua fra le priorità l'accreditamento per i servizi e le prestazioni definite dalla legislazione regionale vigente.
7. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari come disciplinato al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.
8. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto agli interventi ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.

2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.

3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;

- c) revoca del Consiglio di amministrazione o di alcuno dei suoi componenti, nei casi e con le modalità previste e definite dalla disciplina regionale vigente;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ad un valore di 30.000.000 di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ad un valore di 30.000.000 di euro;
- e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile e l'acquisizione di nuovo patrimonio;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- i) nomina nel proprio seno il Presidente;
- j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina regionale vigente, l'indennità ed i gettoni di presenza spettanti rispettivamente al Presidente ed agli altri componenti il Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- k) delibera l'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
- l) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Adunanze

La disciplina delle adunanze è contenuta nel Regolamento di funzionamento che sarà adottato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 14

Convocazioni

La disciplina delle convocazioni è contenuta nel Regolamento di funzionamento che sarà adottato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 15

Validità delle sedute

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno 5 degli enti soci.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza semplice delle quote di rappresentanza presenti.

Articolo 17

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 51% delle quote di partecipazione ed almeno i 5 degli enti pubblici territoriali soci:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - f) proprio Regolamento di funzionamento.
2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 5 degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 19

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci non spetta alcun rimborso per le spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

Articolo 20

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 3 membri scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene a maggioranza qualificata prevista dall'articolo 17.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti dei componenti, con voto segreto, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23.

Articolo 22

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla disciplina statale e regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla disciplina statale e regionale vigente.

Articolo 23

Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione o di alcuno dei suoi componenti è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla disciplina regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 24

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere, o chiunque ne abbia interesse, qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità stabilite dalla disciplina regionale è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci ed al presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso la comunicazione di cui al comma 1 non provenga dall'interessato, il Presidente è tenuto a trasmetterla all'interessato assegnandogli un termine di 10 giorni per fare conoscere le proprie considerazioni e ragioni sulla presunta causa di incompatibilità. Scaduto il termine, l'Assemblea dei soci valuta le considerazioni e le ragioni fatte conoscere dall'interessato e verifica se sussistono le cause di incompatibilità; in caso positivo comunica all'interessato la necessità che provveda a rimuovere la causa di incompatibilità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la dichiarazione di decadenza dall'incarico. Trascorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione senza che sia pervenuta comunicazione scritta da parte dell'interessato di avere rimosso la causa di incompatibilità, l'Assemblea dei soci dichiara la decadenza del soggetto incompatibile.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 25

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 26

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota secondo le quote di partecipazione, definite nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 27

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di 2 consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 28

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 29

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal presente Statuto.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 30

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita una indennità di funzione definita dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.
2. Agli altri membri del Consiglio di amministrazione dell'ASP, ivi compreso il Vice Presidente, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, determinato dall'Assemblea dei soci, nell'ambito del tetto massimo stabilito dalla Regione, a seconda della fascia di appartenenza dell'ASP, in relazione al volume di bilancio.
3. Non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza.
4. Nell'ambito del tetto massimo di cui sopra l'indennità ed i gettoni di presenza sono determinati - come previsto dalla disciplina regionale - con riferimento alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda. I parametri di valutazione della complessità gestionale si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:
 - a) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
 - b) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
 - c) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all'Azienda;
 - d) volume di bilancio dell'ASP.

5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del comune ove ha sede legale l'ASP, previa autorizzazione del Presidente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso per le altre spese nella misura e nei limiti fissati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regione- Autonomie locali; la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

6. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che risiedono fuori del territorio comunale ove ha sede legale l'Azienda spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di amministrazione.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ad un valore di 30.000.000 di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ad un valore di 30.000.000 di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di incompatibilità stabilite dalla disciplina regionale vigente.

6. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una causa di incompatibilità l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei Soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione e, per i casi di incompatibilità che riguardino i componenti dell'Organo di revisione contabile nel caso del collegio, anche al Presidente di quest'ultimo.

7. Nel caso di decadenza del revisore unico, l'Assemblea dei Soci trasmette alla Regione, entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza, la terna dei nominativi affinché la Regione provveda a nominare il revisore; nel caso

del collegio di revisione, l'Assemblea dei soci surroga il componente dell'Organo di revisione decaduto entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza; nel caso in cui il componente decaduto sia il Presidente, l'Assemblea dei soci trasmette alla Regione entro 10 giorni dalla dichiarazione di decadenza la richiesta di procedere alla nomina.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI

DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33

Deliberazioni

1. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia.
2. L'ASP adegua i propri regolamenti alle norme indicate al comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ASP pubblica per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune sede dell'ASP agli atti che approvano i seguenti documenti:
 - a) piano programmatico;
 - b) bilancio pluriennale di previsione;
 - c) bilancio annuale economico preventivo con allegato documento di budget;
 - d) bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati all'articolo 6 del Regolamento Regionale di contabilità economico patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2007.
4. Ai sensi di quanto previsto dalla disciplina regionale, gli atti indicati al comma 3 sono pubblicati entro 7 giorni dall'adozione da parte del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci, pena la decadenza dell'atto.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

Articolo 34

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con riferimento al trattamento economico stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti, tenendo conto delle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 35

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.

2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 38

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del

Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

Articolo 39

Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'articolo 1, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 40

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 41

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alla previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;

- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 42

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato: a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 43

Spese in economia

La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE GENERALI E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE GENERALI E FINALI

Articolo 45

Controversie

1. La soluzione di ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto è devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati o, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Forlì.
2. Gli arbitri nominati con le modalità di cui al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro nominato.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 46

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 47

Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono, l'ASP "Del Rubicone" adotta la delibera di fusione con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di rappresentanza e dei componenti l'Assemblea dei Soci.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutarî non siano più perseguibili.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 l'Assemblea dei soci propone le modalità di liquidazione delle attività e la devoluzione dei beni una volta esaurita la fase di liquidazione.

Articolo 48

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.